Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 29 agosto 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Marche

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1979.

Costituzione del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia italiana di sicurtà - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1979, con il quale la Compagnia italiana di sicurtà - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, concernente la nomina del comitato di sorveglianza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del comitato di sorveglianza della predetta società con elementi particolarmente esperti nel settore delle assicurazioni o creditori della stessa società;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

E' costituito il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia italiana di sicurtà - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, con i membri qui sotto indicati:

Baseggio avv. Antonio;
Burzio dott. Pietro;
Adorni Vittorio;
Cristofoletti avv. Giovanni;
Giroldini Giuseppe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1979

PERTINI

NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1979
Registro n. 7 *Industria, foglio n.* 347

(7620)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1979.

Costituzione del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della SIARCA - Società per azioni di assicurazioni, in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1979, con il quale la SIARCA - Società per azioni di assicurazioni, con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, concernente la nomina del comitato di sorveglianza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del comitato di sorveglianza della predetta società con elementi particolarmente esperti nel settore delle assicurazioni o creditori della stessa società;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

E' costituito il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della SIARCA - Società per azioni di assicurazioni, con sede in Milano, con i membri qui sotto indicati:

Baseggio avv. Antonio;
Devoto rag. Davide;
Adorni Vittorio;
Cericola Michele;
Righetti avv. Giuseppe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1979

PERTINI

NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1979
Registro n. 7 *Industria, foglio n.* 348

(7621)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia (Foggia) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, la sezione di Foggia del comitato regionale di controllo con atto del 9 maggio 1979, notificato a tutti i consiglieri, diffidava quel consiglio comunale ad approvare il bilancio di previsione del 1979 entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento, con l'espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, sarebbero stati posti in essere i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

Essendo decorso infruttuosamente tale termine, l'organo regionale di controllo con atto del 21 giugno 1979, notificato a tutti i consiglieri, disponeva d'ufficio una convocazione di quel consiglio comunale nei giorni 27 e 29 giugno c.a., per procedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1979 con l'avvertenza che la eventuale persistenza nell'inadempimento del predetto obbligo avrebbe reso necessaria l'adozione dei provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

Nell'adunanza del 29 giugno c.a. quel consiglio comunale stabiliva di rinviare ad una successiva seduta l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, non avendo il consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia ottemperato alla predetta diffida del Co.Re.Co., quest'ultimo, con provvedimento del 7 luglio 1979, nominava un commissario *ad acta* che approvava in data 12 luglio 1979 il bilancio di previsione per l'esercizio 1979.

Il prefetto di Foggia ha proposto, quindi, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, lo scioglimento del predetto consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale *non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione*, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia (Foggia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Natale D'Agostino.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è *allegata al presente decreto e ne costituisce* parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Natale D'Agostino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1979

PERTINI

ROGNONI

(7589)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1979.

Sostituzione di un membro titolare e di un membro supplente del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativo alla istituzione del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore;

Visto il proprio decreto 24 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1979, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 303, concernente la ricostituzione per il quadriennio 1979-82 del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore;

Vista la nota n. 13363/78 R5/I del 2 dicembre 1978 del Ministero del lavoro, con la quale sono stati trasmessi i nominativi richiesti dalla Presidenza del Consiglio ai fini della ricostituzione del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il quadriennio 1979-82;

Visto il telegramma prot. n. 1007 del 29 maggio 1979, con il quale l'Associazione fonografici italiani comunica il nominativo del nuovo segretario generale dell'Associazione e chiede di sostituire il dott. Lisi, dimissionario, con il dott. Ernesto Magnani in seno al comitato consultivo permanente per il diritto d'autore quale rappresentante del settore dell'industria fonografica;

Vista la nota n. 166/315 del 21 maggio 1979 del Ministero degli affari esteri, con la quale si chiede di provvedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Trotta con il magistrato di Cassazione dott. Raffaele Brunetti in seno al comitato consultivo permanente per il diritto d'autore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ernesto Magnani è nominato membro titolare del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il restante periodo del quadriennio 1979-82 in rappresentanza della categoria degli industriali (settore industria fonografica).

Art. 2.

Il dott. Raffaele Brunetti è nominato membro supplente del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, per il restante periodo del quadriennio 1979-82, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1979

p. *Il Presidente*: BRESSANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1979
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 348

(7556)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1979.

Approvazione della convenzione per la cessione del portafoglio vita della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia tedesca di assicurazioni « Nürnberger Lebensversicherung AG », in Norimberga, alla « Norimberga Maeci vita S.p.a. », in Milano, e revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'esercizio del ramo vita, capitalizzazione e riassicurazione negli stessi rami alla rappresentanza predetta nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1978, con il quale la compagnia « Norimberga Maeci vita » S.p.a., con sede legale in Milano e direzione generale in Roma, è stata autorizzata, nel territorio della Repubblica, all'esercizio dei rami vita e capitalizzazione e riassicurazione negli stessi rami;

Vista la dichiarazione dei rappresentanti della società « Nürnberger Lebensversicherung AG », con sede in Norimberga, contenuta nel mandato speciale generale in data 4 aprile 1979 a rogito dott. Uli Armbruster, notaio in Norimberga, n. 2167/A 1979, che la S.p.a. Nürnberger è venuta nella determinazione di cessare la sua attività in Italia, svolta attraverso la propria rappresentanza generale — autorizzata all'esercizio dei rami vita, riassicurazione e capitalizzazione con decreto ministeriale 19 giugno 1973 — e di cedere, in conseguenza, il portafoglio acquisito nei rami indicati e ogni altra attività alla compagnia « Norimberga Maeci vita S.p.a. »;

Visto il mandato speciale generale del 4 aprile 1979 a rogito dott. Uli Armbruster, notaio in Norimberga, n. 2167/A 1979, con il quale sono stati conferiti al dott. Dante Del Vicario tutti i poteri occorrenti affinché in nome e per conto della stessa « Nürnberger Lebensversicherung AG » possa cedere alla « Norimberga Maeci vita S.p.a. » il portafoglio nonché ogni altra attività e passività della rappresentanza generale per l'Italia della « Nürnberger Lebensversicherung AG »;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della « Norimberga Maeci vita S.p.a. » del 22 febbraio e del 5 aprile 1979, con le quali è stato delegato il vice presidente, avv. Mario Mataloni, a rappresentare la società stessa nelle operazioni di assunzioni del portafoglio e di ogni altra attività della rappresentanza;

Visto l'atto di convenzione per avv. Adriano Fiore, notaio in Milano, in data 18 maggio 1979 n. 10810 di repertorio n. 941 progr., stipulato tra le due predette società per l'esecuzione di tale cessione, registrato a Milano il 1° giugno 1979 al n. 14814 serie *H*;

Ritenuto che la predetta convenzione stabilisce i termini e le modalità di trasferimento, regolando il passaggio tra le parti dei diritti e degli oneri relativi al portafoglio trasferito, in particolare per quanto attiene le riserve tecniche costituite;

Considerato che col trasferimento di cui trattasi si verificano le condizioni e sussistono le garanzie prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari;

Vista la domanda in data 8 giugno 1979 presentata dalle due citate società per l'approvazione della convenzione di cui trattasi;

Vista la domanda in data 16 giugno 1979, con la quale la S.p.a. « Nürnberger Lebensversicherung AG », con sede in Norimberga, chiede la revoca all'esercizio delle assicurazioni della propria rappresentanza in Italia;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del testo unico e degli articoli 127 e 128 del regolamento, l'allegata convenzione stipulata in data 18 maggio 1979, con riferimento alle deliberazioni indicate nelle premesse fra le società « Nürnberger Lebensversicherung AG » e « Norimberga Maeci vita S.p.a. » per il trasferimento del portafoglio italiano relativo alle assicurazioni sulla vita dalla prima alla seconda delle citate società.

Art. 2.

E' revocata l'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 19 giugno 1973 alla rappresentanza generale per l'Italia della società tedesca « Nürnberger Lebensversicherung AG » all'esercizio delle assicurazioni sulla vita, capitalizzazione e riassicurazione negli stessi rami nel territorio della Repubblica.

Roma, addì 23 luglio 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(7568)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.

Sostituzione di un sindaco effettivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alla cooperazione, con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, a termine del quale l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane è stato ammesso a partecipare al fondo di dotazione della sezione predetta,

Visto l'art. 16 del vigente statuto della sezione, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale;

Visto il decreto interministeriale in data 28 gennaio 1977, con il quale il dott. Alberto Angiolillo è stato nominato, tra gli altri, sindaco della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, su designazione della Banca medesima;

Vista la lettera con la quale la Banca nazionale del lavoro ha designato il dott. Domenico Contini per la nomina quale sindaco della ripetuta sezione, in sostituzione del dott. Alberto Angiolillo, deceduto;

Decretano:

Il dott. Domenico Contini è nominato sindaco effettivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, su designazione della Banca medesima ed in sostituzione del dott. Alberto Angiolillo, deceduto.

Il predetto dott. Domenico Contini scadrà dalla carica unitamente agli altri sindaci nominati con il decreto in data 28 gennaio 1977, citato nelle premesse

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(7611)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Ricostituzione della commissione centrale per gli elenchi autorizzati degli spedizionieri.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 14 novembre 1941, n. 1442, che detta norme per la formazione degli elenchi autorizzati degli spedizionieri;

Considerato che i componenti la commissione centrale, prevista dall'art. 16 della predetta legge e costituita con decreto ministeriale 14 giugno 1975, sono decaduti dall'incarico per compiuto periodo di nomina,

Viste le designazioni per la ricostituzione di detta commissione;

Decreta:

Art. 1.

La commissione centrale prevista dall'art. 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, è presieduta da un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, ed è costituita come segue, per un triennio dalla data del presente decreto:

De Majo dott. Pasquale, dirigente superiore, membro effettivo, Puglisi dott.ssa Luciana, primo dirigente, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Celauro dott. Vito, vice questore aggiunto, membro effettivo, Giannantonio dott.ssa Anna, ispettrice superiore di polizia, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Moneta dott. Adalberto, primo dirigente, membro effettivo, Civita dott. Riccardo, direttore di divisione, membro supplente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Carbone dott. Mario, dirigente superiore, membro effettivo, D'Agostino dott. Roberto, ispettore principale, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Lanzafame dott. Antonio, primo dirigente, membro effettivo, Tocca dott. Maurizio, direttore di sezione, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Stefanini dott. Andreolo, membro effettivo, Luppi dott. Giovanni, membro supplente, in rappresentanza dei commercianti;

Cosentino Amedeo, membro effettivo, Scardaone Luigi, membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Tonolo dott. Carlo e Festa Riccardo, membri effettivi, Palma comm. Aldo e Soria Raimondo, membri supplenti, in rappresentanza degli spedizionieri;

Fornaroli Ettore e Fuschini Enzo, membri effettivi, Torresi Giuseppe e Roic Giuseppe, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori ausiliari del commercio.

Art. 2.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, la commissione centrale potrà essere integrata, ove il presidente ne rilevi la necessità, ed in relazione alla materia da trattare, con i seguenti rappresentanti delle categorie indicate nel comma stesso:

Piciurro dott. Riccardo, membro effettivo, Cavalieri dott. Giovanni, membro supplente, in rappresentanza degli industriali;

Scordo Luigi, membro effettivo, Masucci Alfredo, membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Ghiselli dott. Adolfo, membro effettivo, Lo Sasso cav. Rocco, membro supplente, in rappresentanza degli agricoltori;

Masaracchio Giuseppe, membro effettivo, Avella Vincenzo, membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Lazzari Franco, membro effettivo, Carulli Paolo, membro supplente, in rappresentanza delle aziende cooperative.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria della commissione saranno espletate dal dott. Antonio Antonelli, capo ufficio statistica di seconda classe, o, in sua sostituzione, dalla sig.ra Anna Maria Vivanet, segretario principale.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(7612)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale alla « S.p.a. San Petronio », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1963, con il quale la « S.p.a. San Petronio » è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Bologna, via Marco Celio n. 19, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza con la quale la predetta società ha chiesto la revoca dell'autorizzazione suddetta;

Vista la deliberazione n. 20 del 2 febbraio 1979, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Decreta:

Articolo unico

E' revocata alla « S.p.a. San Petronio », con sede in Bologna, via Marco Celio n. 19, l'autorizzazione ad ivi esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere attribuita con il decreto ministeriale 11 febbraio 1963 di cui alle premesse.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(7567)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1979.

Trasferimento della sede legale, da Genova a Roma, della società « Società italiana di revisione S.p.a. - Revis », autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente la norma di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visti i decreti ministeriali 19 giugno 1968 e 17 luglio 1978 concernenti rispettivamente l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione accordata alla società « Società italiana di revisione S.p.a. - Revis », con sede in Milano, ai sensi delle citate norme, nonché al trasferimento della sede legale da Milano a Genova;

Vista la deliberazione 28 marzo 1979, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha trasferito la sede legale a Roma, nonché la comunicazione-istanza in data 26 aprile 1979;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

I decreti ministeriali 19 giugno 1968 e 17 luglio 1978, concernenti l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione accordata alla società « Società italiana di revisione S.p.a. - Revis », per i motivi in premessa sono modificati nella parte relativa alla sede legale della società stessa, che deve intendersi « Roma » anziché « Genova ».

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(7566)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1979.

Costituzione della commissione consultiva per la sicurezza nucleare.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1979, con il quale è stato costituito il comitato tecnico permanente per l'energia;

Ritenuto che i problemi connessi con la crisi energetica impongono la adozione di diverse soluzioni tra le quali ha primaria importanza l'utilizzazione dell'energia nucleare;

Considerato che il ricorso a tale forma di energia presenta rilevanti problemi di sicurezza e quindi l'esigenza di cautele tali da richiedere un'approfondimento degli studi e delle ricerche specializzate nella materia;

Rilevata, pertanto, la necessità di costituire una commissione con il compito di fornire studi, documentazione, proposte e pareri al citato comitato tecnico, particolarmente in vista dei lavori della Conferenza nazionale sulla sicurezza nucleare;

Decreta:

E' costituita la commissione consultiva per la sicurezza nucleare con i compiti indicati in narrativa.

La commissione è presieduta dal prof. Carlo Salvetti, vice presidente del CNEN, e di essa fanno parte:

Ippolito prof. Felice, già presidente del CNEN;

Bernardini prof. Carlo, professore dell'Università di Pisa;

Naschi prof. Giovanni, responsabile del servizio sicurezza CNEN;

Marchetti prof. Roberto, esperto;

Velonà prof. Franco, esperto;

Gonella prof. Luigi, professore dell'Università di Torino;

Nihoul dott. Pierre, presidente dell'UNIPEDE;

Noè ing. Luigi, esperto;

Nebbia prof. Giorgio, professore dell'Università di Bari;

Peccei prof. Aurelio, presidente del CLUB di Roma;

Musso ing. Bruno, esperto;

Stoppini prof. Gherardo, esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(7596)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato

N. 165

Corso dei cambi del 24 agosto 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	816,95	816,95	816,88	816,95	817 —	816,90	817,05	816,95	816,95	816,95
Dollaro canadese	700,70	700,70	700,80	700,70	700,85	700,65	700,50	700,70	700,70	700,70
Marco germanico	446,60	446,60	446,60	446,60	446,81	446,65	446,79	446,60	446,60	446,70
Fiorino olandese	407,08	407,08	497,15	407,08	407,20	407,05	407,09	407,08	407,08	407,08
Franco belga	27,868	27,868	27,8350	27,868	27,85	27,85	27,87	27,868	27,868	27,87
Franco francese	191,78	191,78	191,95	191,78	191,80	191,75	191,79	191,78	191,78	191,78
Lira sterlina	1817,35	1817,35	1816 —	1817,35	1817,33	1817,30	1818 —	1817,35	1817,35	1817,35
Lira irlandese	1682,75	1682,75	1682 —	1682,75	1681 —	—	1682 —	1682,75	1682,75	—
Corona danese	155,05	155,05	155,10	155,05	155,05	155,03	155,20	155,05	155,05	155,05
Corona norvegese	162,41	162,41	162,43	162,41	162,35	162,40	162,46	162,41	162,41	162,40
Corona svedese	193,40	193,40	193,40	193,40	193,45	193,35	193,54	193,40	193,40	193,40
Franco svizzero	493,62	493,62	493,50	493,62	493,65	493,59	493,59	493,62	493,62	493,62
Scellino austriaco	61,11	61,11	61,14	61,11	61,15	61,10	61,115	61,11	61,11	61,10
Escudo portoghese	16,70	16,70	16,63	16,70	16,65	16,55	16,63	16,70	16,70	16,70
Peseta spagnola	12,371	12,371	12,3690	12,371	12.37	12,35	12,373	12,371	12,371	12,35
Yen giapponese	3,727	3,727	3,7260	3,727	3,726	3,70	3,727	3,727	3,727	3,72

Media dei titoli del 24 agosto 1979

Titolo					Valore
Rendita 5 % 1935					68,55
Redimibile	5,50 %	(Edilizia	scolastica)	1967-82	88,525
»	5,50 %	»	»	1968-83	85,275
»	5,50 %	»	»	1969-84	81,375
»	6 %	»	»	1970-85	80,125
»	6 %	»	»	1971-86	77,85
»	6 %	»	»	1972-87	76,70
»	9 %	»	»	1975-90	82,35
»	9 %	»	»	1976-91	83,025
»	10 %	»	»	1977-92	85,525
»	10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				82,20
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1-10-1979	100,10
»	»	»	»	1- 1-1978/80	100,55
»	»	»	»	1- 3-1978/80	100,575
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 6 1978/80	100,525
»	»	»	»	1- 8-1978/80	100,575
»	»	»	»	1-10-1978/80	100,325
Buoni Tesoro	Pol.	9 %	1-10-1979 II emiss.		99,675
» »	Nov.	5,50 %	1- 1-1980		98,25
» »	Pol	9 %	1- 1-1980		99,25
» »	»	10 %	1- 1-1981		97,15
» »	Nov.	5,50 %	1- 4-1982		87,425
» »	Pol.	12 %	1- 1-1982		98,775
» »	»	12 %	1- 4-1982		98,475
» »	»	12 %	1-10-1983		97,30
» »	»	12 %	1- 1-1984		97,275
» »	»	12 %	1-10-1987		96,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: Frattaroli

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 agosto 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	817 —
Dollaro canadese	700,60
Marco germanico	446,745
Fiorino olandese	407,085
Franco belga	27,874
Franco francese	191,786
Lira sterlina	1817,675
Lira irlandese	1682,375
Corona danese	155,125
Corona norvegese	162,435
Corona svedese	193,37
Franco svizzero	493,605
Scellino austriaco	61,112
Escudo portoghese	16,665
Peseta spagnola	12,372
Yen giapponese	3,727

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 31 luglio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. F.lli Perani, in Brescia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riconversione della S.p.a. Fonderie F.lli Perani di Brescia;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Fonderie F.lli Perani di Brescia;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Fonderie F.lli Perani di Brescia sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Fonderie F.lli Perani di Brescia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.I.
ANDREOTTI

(7529)

Deliberazione 31 luglio 1979. Accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, della sussistenza della crisi occupazionale nella zona della Val Vomano.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977 n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una grave crisi occupazionale nella zona della Val Vomano (Teramo);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi occupazionale;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nella zona della Val Vomano (Teramo).

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.I.
ANDREOTTI

(7530)

Deliberazione 31 luglio 1979. Accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale per alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*) della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Viste le proposte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale concernenti la dichiarazione della condizione di crisi aziendale delle società:

S.p.a. Manifattura maglierie della Valle di Susa di S. Ambrogio di Torino (Torino);

S.p.a. Istituto biochimico sardo di Cagliari;

S.p.a. Seimart elettronica sede di Torino - unità di Padova, Roma, Napoli, Firenze, Bari, Milano, Sesto S. Giovanni, Catania, Palermo, Pescara, Ancona, Torino e Bologna, comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto;

S.p.a. Costruzioni in cemento di Polizzi Generosa (Palermo);

S.p.a. Fardeco di Piacenza;

S.p.a. Cucchiarelli di Latina;

S.p.a. Olimpic di Arzano (Napoli);

S.p.a. Vertotex di Vertova (Bergamo);

S.p.a. CIMES - Costruzioni speciali - sede Bologna - stabilimento di Bubano di Mordano (Bologna);

Ditta Romano Luigi di Cercola (Napoli);

S.p.a. IMSA di Messina;

S.a.s. Officine di Portovesme dei F.lli Medda - Portovesme (Cagliari);

S.p.a. Rumianca - sede di Torino - stabilimento di Avenza di Carrara;

S.p.a. Biochimica Rumianca - sede di Torino - stabilimento di Avenza di Carrara;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonché i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

S.p.a. Manifattura maglierie della Valle di Susa di S. Ambrogio di Torino (Torino);

S.p.a. Istituto biochimico sardo di Cagliari;

S.p.a. Seimart elettronica sede di Torino - unità di Padova, Roma, Napoli, Firenze, Bari, Milano, Sesto S. Giovanni, Catania, Palermo, Pescara, Ancona, Torino e Bologna, comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto;

S.p.a. Costruzioni in cemento di Polizzi Generosa (Palermo);
S.p.a. Fardeco di Piacenza;
S.p.a. Cucchiarelli di Latina;
S.p.a. Olimpic di Arzano (Napoli);
S.p.a. Vertotex di Vertova (Bergamo);
S.p.a. CIMES - Costruzioni speciali - sede Bologna - stabilimento di Bubano di Mordano (Bologna);
Ditta Romano Luigi di Cercola (Napoli);
S.p.a. IMSA di Messina;
S.a.s. Officine di Portovesme dei F.lli Medda - Portovesme (Cagliari);
S.p.a. Rumianca - sede di Torino - stabilimento di Avenza di Carrara;
S.p.a. Biochimica Rumianca - sede di Torino - stabilimento di Avenza di Carrara.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.I.
ANDREOTTI

(7531)

Deliberazione 31 luglio 1979. Accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale per alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Viste le proposte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale concernenti la dichiarazione della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:

S.p.a. General Gomma di Ponte Savignone (Genova);
S.p.a. Italsider - centro siderurgico di Bagnoli (Napoli);
S.p.a. Marelli componenti - sede di Milano - stabilimento Sesto S. Giovanni;
S.p.a. Distilleria italiana di Milano - stabilimento S. Giovanni Valdarno;
S.r.l. Ceramica Mandrio di Correggio (Reggio Emilia);
S.p.a. Technospes di Roma;
S.p.a. Berrettificio Eurocap di Saltocchio (Lucca);
S.p.a. Massey Ferguson di Aprilia (Roma);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:

S.p.a. General Gomma di Ponte Savignone (Genova);
S.p.a. Italsider - centro siderurgico di Bagnoli (Napoli);
S.p.a. Marelli componenti - sede di Milano - stabilimento Sesto S. Giovanni;
S.p.a. Distilleria italiana di Milano - stabilimento S. Giovanni Valdarno;
S.r.l. Ceramica Mandrio di Correggio (Reggio Emilia);
S.p.a. Technospes di Roma;
S.p.a. Berrettificio Eurocap di Saltocchio (Lucca);
S.p.a. Massey Ferguson di Aprilia (Roma).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.I.
ANDREOTTI

(7532)

Deliberazione 31 luglio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Borma, stabilimento Acquiterme.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Borma stabilimento Acquiterme;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Borma stabilimento Acquiterme;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Borma, stabilimento Acquiterme, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Borma, stabilimento Acquiterme.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.I.
ANDREOTTI

(7533)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana della Sila Piccola, società cooperativa a responsabilità limitata, in Taverna.

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni che in data 14 luglio 1979 l'assemblea dei soci ha proceduto alla elezione degli organi dell'amministrazione ordinaria della Cassa rurale ed artigiana della Sila Piccola, società cooperativa a responsabilità limitata, in Taverna (Catanzaro), già posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1978 e prorogata con decreto del 21 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 13 gennaio 1979.

(7575)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per titoli, a trentacinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 23 ottobre 1978;

Delibera:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a trentacinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Istituto centrale di statistica.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di istruzione elementare superiore (quinta elementare).

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

G) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Presentazione delle domande

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo n. 16 - Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso potranno anche essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto, dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni non festivi. Di tale presentazione sarà rilasciata regolare ricevuta.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare dell'elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'autorità scolastica che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) la eventuale appartenenza ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

12) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Titoli

Art. 4.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare quei documenti che possono costituire titoli valutabili, ai fini della formazione della graduatoria, e cioè:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, attestante il conseguimento della licenza elementare (quinta classe), nonchè ogni altro eventuale titolo di studio superiore. I suddetti titoli di studio debbono contenere anche i voti riportati nelle singole materie;

b) certificati comprovanti servizi comunque prestati presso pubbliche amministrazioni.

Gli aspiranti dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno presentare, a seconda che siano impiegati civili o militari, rispettivamente:

copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

stato di servizio o copia del foglio matricolare comprovante il servizio prestato presso l'amministrazione militare.

Gli aspiranti che siano dipendenti non di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre un certificato da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I candidati che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche non statali, dovranno presentare un certificato dei servizi resi contenente gli elementi di cui al precedente comma.

I suddetti certificati dovranno essere di data non anteriore a quella della presente deliberazione;

c) attestati rilasciati dalle aziende private comprovanti la attività svolta presso le stesse, con la precisazione delle mansioni effettivamente svolte e del periodo di lavoro prestato indicando la data di inizio e quella dell'eventuale cessazione;

d) certificati comprovanti l'idoneità riportata nei pubblici concorsi banditi dall'Istituto centrale di statistica e dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici in genere;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le eventuali specializzazioni tecniche conseguite, ecc.).

Non è consentito il riferimento a documenti o titoli già presentati a questo Istituto.

Non formeranno oggetto di valutazione quei titoli che non siano documentati nelle forme suindicate, ovvero non siano prodotti in competente bollo, ovvero non siano pervenuti entro il termine utile per la presentazione della domanda.

Commissione esaminatrice

Art. 5.

La commissione esaminatrice, composta come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione e stabilirà nella prima riunione i criteri di massima per la valutazione dei titoli.

Esame e valutazione dei titoli

Art. 6.

L'esame e la valutazione dei titoli saranno effettuati dalla commissione esaminatrice, la quale assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Il punteggio complessivo non potrà superare cento punti e l'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai sessanta centesimi.

Titoli di preferenza e precedenza

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno la richiesta, i documenti in bollo, comprovanti il possesso dei titoli di preferenza e precedenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 8.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato nella valutazione dei titoli presentati.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) pagella scolastica o copia conforme debitamente autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o certificato, su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso della licenza elementare, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 7 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile di guerra o assimilato, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare dal quale dipendono, comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 7.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 10, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati inservienti in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Istituto centrale di statistica e, in qualunque momento, potranno essere destinati agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025.

Art. 12.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di inserviente.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole della commissione centrale del personale. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a trentacinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 29 agosto 1979.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . . . a . . . . (provincia di . . . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perché (2) . . . .;

3) di essere residente a (3) . . . .;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

6) di non aver riportato condanne penali (5), e di non avere procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . . . .;

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso la scuola . . . . nell'anno scolastico . . . .;

9) di aver prestato servizio presso (7) . . . . dal . . . . al . . . . e che il rapporto di impiego è cessato per . . . .;

10) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

11) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (8) . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto, infine, allega alla presente domanda i seguenti titoli, di cui all'art. 4 del bando di concorso:

. . . .
. . . .
. . . .

Data, ...

Firma del candidato (9) . . . . .

---

(1) Le donne coniugate indichino nell'ordine: cognome e nome propri, cognome del marito.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 35 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . . ovvero perché riformato. In quest'ultimo caso, indichi l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.

(7) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(8) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(9) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(7602)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per esami, a complessivi novantasei posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, sul riordinamento delle carriere e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 29 novembre 1973, n. 809, concernente l'adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370, recante norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Visti i decreti ministeriali del 3 maggio 1979, n. 425 e del 28 maggio 1979, n. 426, con i quali sono state determinate, a norma dell'art. 30 della legge 3 aprile 1979, n. 101, le dotazioni organiche delle singole categorie e dei due raggruppamenti in cui si articola la categoria VII;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1979, n. 3960, con il quale, sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il consiglio di amministrazione, sono state adottate, a norma dell'art. 28 della legge 3 aprile 1979, n. 101, norme di raccordo tra il passato ordinamento ed il nuovo per poter procedere al reclutamento di personale in attesa della emanazione delle disposizioni di attuazione previste dalla citata legge n. 101/79;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1979, n. 3961, con il quale, sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il consiglio di amministrazione, è stato tra l'altro determinato il programma di esame per il concorso alla qualifica di operatore tecnico di officina postelegrafonica in prova (tabella XVI corrispondente, ai sensi dell'art. 29/101, alla quarta categoria);

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni, e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi, per esami, a complessivi novantasei posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova (ex tabella XVI) allo scopo di coprire il fabbisogno di personale nel predetto contingente presso gli uffici aventi sede nelle seguenti direzioni compartimentali per le poste e le telecomunicazioni;

Piemonte-Valle d'Aosta	n. 20
Liguria	» 10
Lombardia	» 39
Trentino-Alto Adige	» 3
Veneto	» 2
Friuli-Venezia Giulia	» 2
Emilia-Romagna	» 5
Toscana	» 5
Sardegna	» 10

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n 752 e 31 luglio 1978, n. 571, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1973, e successive modificazioni, contenenti la specificazione delle materie attribuite alla competenza degli uffici centrali e delle materie attribuite alle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti gli articoli 6 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Bandi di concorso

Sono banditi i sottoelencati pubblici concorsi compartimentali per esami, per la nomina alla qualifica di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova (ex tabella XVI corri-

spondente, ai sensi dell'art. 29/101, alla quarta categoria), per i posti disponibili presso gli uffici aventi sede nelle seguenti direzioni compartimentali per le poste e le telecomunicazioni:

Piemonte-Valle d'Aosta	posti 20
Liguria	» 10
Lombardia	» 39
Trentino-Alto Adige . . .	» 3
Veneto	» 2
Friuli-Venezia Giulia	» 2
Emilia-Romagna	» 5
Toscana	» 5
Sardegna	» 10

Ai sensi degli articoli 7, 9 e 32 della legge 3 aprile 1979, n. 101, il 50 per cento dei posti messi a concorso in ciascun compartimento è riservato al personale di terza categoria, escluso quello degli uffici (ex tabella IX) e quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con almeno tre anni di **anzianità** di servizio nella stessa categoria terza.

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 23 della legge 12 marzo 1968, n. 325, di assumere gli idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, ai posti che si renderanno disponibili presso ciascun compartimento, entro due anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti non potranno essere trasferiti nè distaccati o comandati o comunque applicati presso uffici aventi sede in circoscrizione diversa da quella per cui hanno concorso prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nè possono essere assegnati ad organi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da scuola statale o legalmente riconosciuta.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 6 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370, ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima ed ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 18 marzo 1968, n. 313;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare ai concorsi, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale si intende concorrere, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione dei concorso ai quale intendono partecipare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorati ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

m) di non aver presentato altre domande per la partecipazione a concorsi per compartimenti diversi da quello cui la domanda è indirizzata.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni ed infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da man-

cata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Non saranno altresì accolte le domande per:

1) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato;

2) mancata indicazione della sede compartimentale da scegliere tra quelle elencate al precedente art. 1;

3) indicazione di sede compartimentale non elencata nel precedente art. 1.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dai concorsi

L'ammissione ai concorsi potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri quattro membri, scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive.

Alle commissioni potranno essere aggregati membri aggiunti per le materie speciali.

Art. 9.

Programma - Votazione

L'esame consterà di una prova pratica e di un colloquio, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella prova pratica e di quello ottenuto nel colloquio.

Art. 10.

Diario degli esami

L'avviso per la presentazione alle suddette prove, sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Gli ammessi ai concorsi dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica ed il colloquio, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente alla Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale concorrono, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'ultima delle predette prove, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto l'ultima delle suddette prove.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, numero 467, nonché i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*); un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo a data indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, nè dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso compartimentale la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate autonomamente con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti dichiarati vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nelle graduatorie degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale hanno concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta, dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del certificato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite massimo di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio di operatore tecnico di officina postelegrafica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui e affetto, è pari, minore o maggiore di quelle che comportano le menomazioni descritte nella settima ed ottava categoria della tabella *A* di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 marzo 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata, in bollo, dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia, e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accerta-

mento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori e gli idonei che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge, e saranno assegnati presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione della direzione compartimentale per la quale hanno concorso.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori ed idonei del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

Coloro che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Gli assunti non potranno essere trasferiti nè distaccati o comandati o comunque applicati ad uffici aventi sede in altra circoscrizione prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, nè essere assegnati ad organi centrali dell'amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 30 luglio 1979

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

COLLOQUIO

a) Matematica: le quattro operazioni con numeri interi, decimali e frazionari - Potenze - Proporzioni - Calcoli percentuali - Radice quadrata - Operazioni sui numeri relativi, calcolo letterale, equazioni di 1° grado ad una incognita - Rette, semirette, segmenti ed angoli, poligoni e loro proprietà con particolare riguardo ai triangoli; circonferenza e cerchio - Teorema di Pitagora - Misure della superficie delle figure poligonali e del cerchio - Misure della superficie e dei volumi del parallelepipedo, prisma, cilindro, cono e sfera;

b) elementi di tecnologia meccanica: metalli, leghe, trattamenti termici, saldature, principali macchine utensili;

c) elementi di elettrologia:

1) elettrostatica: fatti sperimentali e principali leggi; legge di Coulomb, campo elettrostatico. Potenziale elettrostatico. Capacità. Conduttori ed isolanti. Costante dielettrica. Condensatori e loro raggruppamento. Corrente continua. Legge di Ohm, resistenze e loro raggruppamento. Reti elettriche e leggi di Kirchhoff. Potenza della corrente continua; legge di Joule. Fenomeni elettrochimici; pile e accumulatori;

2) magnetismo ed elettromagnetismo: fatti sperimentali e principali leggi. Induzione magnetica. Materiali magnetici; dia-paraferromagnetismo (cenni). Permeabilità magnetica. Isteresi magnetica. Relazione fra correnti elettriche e campi magnetici. Forze ponderomotrici. Campi magnetici e correnti variabili: legge della induzione elettromagnetica, autoinduzione, mutua induzione;

3) correnti elettriche alternate: definizioni. Tensioni e correnti istantanee, di picco ed efficaci; periodo, frequenza. Induttanza, impedenza. Circuito con resistenza, induttanza e capacità. Potenza della corrente alternata nei sistemi monofasi. Sistemi trifasi a stella e a triangolo. Potenza elettrica di un sistema trifase;

4) misure elettriche (nozioni): misure di tensioni, correnti, resistenze e potenze in corrente continua e in corrente alternata;

5) macchine elettriche: cenni sui principi di funzionamento delle macchine elettriche in corrente continua e in corrente alternata;

d) nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

e) diritti e doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

PROVA PRATICA

Schizzo dal vero, in scala e lavorazione (al banco) di un pezzo meccanico semplice di cui si dà il campione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla direzione compartimente delle poste e delle telecomunicazioni per . . . . (1)
. . . . .

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami a . . . . (3) posti per la nomina alla qualifica di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova (ex tabella XVI corrispondente, ai sensi dell'art. 29/101, alla quarta categoria), da conferire presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . . . (1).

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . . . (4).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (5);

c) di non aver riportato condanne penali (6);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . (7);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . . . (1);

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . . . con la qualifica di . . . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) . . (9);

l) di non aver presentato altre domande di partecipazione a concorsi per compartimenti diversi da quello cui la presente domanda è indirizzata.

Data, .

Firma . . . (10)

---

(1) Indicare la direzione compartimentale per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(3) Indicare il numero dei posti messi a concorso nel compartimento prescelto.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(8) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(9) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

(10) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(7504)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a otto posti di bidello presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria, per otto posti presso l'Università degli studi di Milano.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(7603)

Concorso a un posto di conservatore presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico dei musei delle scienze e degli orti botanici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il museo e per il posto sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Museo di paleontologia: 1 posto di conservatore.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze geologiche o in scienze naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(7604)

Concorso a dodici posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a dodici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Milano, riservato alle sottoelencate categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482:

invalidi di guerra	posti n. 3
invalidi civili di guerra e profughi .	» 1
invalidi per servizio	» 2
invalidi del lavoro	» 3
orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro	» 3

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(7605)

Concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Rettorato:

Servizi generali	posti n. 1
Officina meccanica	» 1
Facoltà di ingegneria:	
Istituto di architettura tecnica	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

(7606)

Concorso a centocinquantanove posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per esami, a centocinquantanove posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Bologna.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di I grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(7607)

Concorsi a posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi della Calabria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso il dipartimento e per il posto sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Dipartimento di ecologia posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze biologiche o naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

(7613)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso il dipartimento e per il posto sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

Dipartimento di difesa del suolo posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria o in matematica o in matematica e fisica o in fisica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria - Cosenza.

(7614)

Concorso a quattro posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e cattedre delle facoltà sottoindicate:

Facoltà di scienze politiche:

Istituto di studi giuridici . . . . . . posti n. 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di clinica medica generale e terapia medica . . . . » 1

Facoltà di agraria:

Istituto di zooculture . . . . » 1

Cattedra di frutticoltura industriale . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(7615)

OSPEDALE «CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA» DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di ematologia;
un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè quelle del regolamento interno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, da indirizzare al delegato speciale, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in San Giovanni Rotondo (Foggia).

(2732/S)

OSPEDALE CIVILE « G. FORNAROLI » DI MAGENTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della seconda divisione di medicina generale;
un posto di aiuto e un posto di assistente urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Magenta (Milano).

(2764/S)

OSPEDALE DI POLICORO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Policoro (Matera).

(2739/S)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorso ad un posto di assistente della astanteria, pronto soccorso e servizio di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della astanteria, pronto soccorso e servizio di medicina generale presso la dipendenza di Rosignano Solvay.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio concorsi) dell'ente in Livorno.

(2727/S)

OSPEDALE PSICHIATRICO « S. MARIA DI COLLEMAGGIO » DI L'AQUILA

Concorso ad un posto di assistente del reparto di neuropsichiatria infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del reparto di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in L'Aquila.

(2738/S)

OSPEDALE CIVILE DI FORLIMPOPOLI

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Forlimpopoli (Forlì).

(2730/S)

OSPEDALE CIVICO « S. SPIRITO » DI CARINI

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carini (Palermo).

(2731/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI CASTELNOVO NE' MONTI

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia).

(2737/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(2728/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-SESTRI

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Sestri.

(2729/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1979, n. **27.**

Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 14.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 20 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il punto *b*) dell'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14, viene così sostituito:

« *b*) la individuazione:

delle aree e degli edifici sui quali si intende consentire gli interventi già compresi in piani particolareggiati esecutivi o in piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, posti in zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 o ad esse assimilabili;

degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree soggetti a piani di recupero approvati ai sensi degli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

delle aree individuate quali zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero;

delle aree inedificate poste in zone omogenee B;

delle aree e delle quantità percentuali sulla edificabilità consentita in dette aree dallo strumento urbanistico generale o dai piani attuativi, indipendentemente che le stesse siano inserite o meno in strumenti urbanistici attuativi, situate in zone omogenee C;

delle aree inedificate indipendentemente che le stesse siano inserite o meno in strumenti urbanistici attuativi situate in zone omogenee D ».

Art. 2.

Il punto *a*) dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14, viene così sostituito:

« *a*) per gli interventi di ampliamento, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, esterni alle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il comune stabilisce nelle singole zone omogenee di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, per il loro ammontare complessivo o per l'articolazione e individuazione nel territorio, la cubatura massima di intervento ».

Art. 3.

Il punto *e*) dell'art. 7 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14, viene così sostituito:

« *e*) individuazione della quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e valutazione della loro incidenza ai fini della determinazione delle quantità di nuove costruzioni da realizzarsi per soddisfare i fabbisogni accertati ».

Art. 4.

L'art. 8 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14, viene così sostituito:

« Art 8 - *Interventi consentiti al di fuori del programma pluriennale di attuazione.* — Al di fuori del programma pluriennale di attuazione sono consentiti gli interventi di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e gli interventi di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ».

Art. 5.

L'art. 9 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14, è così sostituito:

« Entro il termine stabilito dalla legge regionale 17 gennaio 1979, n. 8, il comune adotta il programma pluriennale di attuazione, garantendo nelle opportune forme una previa partecipazione dei soggetti pubblici e privati e degli organismi istituzionali.

Il programma pluriennale di attuazione è pubblicato mediante deposito nelle segreterie dei comuni per quindici giorni. Del deposito è fatto avviso nell'albo pretorio e con manifesti. Entro il termine di pubblicazione predetto viene inviata copia del programma pluriennale di attuazione adottato alla giunta regionale, al consorzio di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 ed alla comunità montana di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12.

Nei trenta giorni successivi possono essere formulate osservazioni da chiunque ne abbia interesse.

La giunta regionale entro il termine di cui al comma precedente può formulare al comune proposte di modifica del P.P.A. perchè ne vengano coordinate le previsioni agli indirizzi e previsioni del piano urbanistico territoriale e del piano di sviluppo regionale.

Il consorzio comprensoriale di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 o la comunità montana di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12, entro il termine di cui al precedente terzo comma, può formulare al comune membro proposta di modifica del P.P.A. perchè vengano coordinate le previsioni tra i P.P.A. dei comuni consorziati o vengano adeguate a quelle del programma di attuazione del piano urbanistico comprensoriale di cui all'art. 15, punto 5) della legge regionale n. 40/1975.

Entro i trenta giorni successivi al termine di cui al precedente terzo comma, il comune approva il P.P.A. decidendo sulle osservazioni presentate e sulle proposte formulate dalla giunta regionale e dagli organismi comprensoriali. L'eventuale accoglimento delle osservazioni e delle proposte, che vincoli altre proprietà, impone la ripubblicazione del P.P.A. senza che ciò comporti la possibilità di formulare ulteriori osservazioni.

La deliberazione di approvazione del P.P.A. è sottoposta esclusivamente ai controlli di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62. Il P.P.A. approvato viene trasmesso alla giunta regionale ed al consorzio urbanistico di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 o alle comunità montane di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12.

Dalla data di adozione del P.P.A. e fino alla data della sua definitiva approvazione, possono essere rilasciate concessioni edilizie soltanto nel rispetto delle previsioni assunte con il P.P.A. medesimo ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14, viene così sostituito:

« Il programma pluriennale di attuazione può essere variato, motivandone la necessità e con le stesse procedure previste dal precedente art. 9, nei seguenti casi:

a) per avvenuta approvazione di variante dello strumento urbanistico generale;

b) per adeguarne le previsioni programmatiche a quelle del piano urbanistico territoriale e del piano di sviluppo regionale;

c) per adeguarne le previsioni a quelle del programma di attuazione del piano urbanistico comprensoriale di cui all'art. 15, punto 5), della legge regionale n. 40/1975;

d) per intervenute necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture ».

Art. 7.

All'art. 11 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14, viene aggiunto il seguente comma:

« Scaduti i termini indicati dal programma pluriennale di attuazione per la realizzazione degli interventi inseriti nei piani di recupero di iniziativa sia pubblica che privata, il comune procede all'espropriazione facendola precedere dalla diffida prevista dal sesto comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ».

Art. 8.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 4, il terzo e il quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 28 marzo 1978, numero 14.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 15 giugno 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 7 maggio 1979 (atto n. 1212) ed è stata vistata dal commissario del Governo l'11 giugno 1979.

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1979, n. **28.**

Trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 20 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contenuto della legge

La presente legge disciplina la misura e le modalità del trattamento economico di missione, di trasferimento e prima sistemazione del personale regionale.

Art. 2.

Invio in missione

Le missioni di durata non superiore ai dieci giorni continuativi, nell'ambito del territorio nazionale, sono preventivamente autorizzate dal presidente della giunta regionale o da un membro della giunta nell'ambito delle singole competenze, dal presidente del consiglio regionale o da un membro dell'ufficio di presidenza a ciò delegato e dal presidente del comitato di controllo, per il rispettivo personale, su proposta del responsabile di settore, di norma sulla base del programma di attività dell'ufficio di appartenenza, periodicamente definito nelle riunioni collegiali di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, integrato dall'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34.

In caso di urgenza e indifferibilità, la proposta del responsabile di settore o, in sua assenza, di altro dipendente dello stesso ufficio all'uopo incaricato dai soggetti di cui al primo comma del presente articolo, costituisce eccezionalmente autorizzazione alla missione. In tal caso, copia della proposta è trasmessa immediatamente ai predetti soggetti per la ratifica.

Le missioni di durata superiore ai dieci giorni continuativi nell'ambito del territorio nazionale e quelle all'estero sono preventivamente autorizzate dalla giunta regionale o dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, per il rispettivo personale.

Dal provvedimento di autorizzazione devono risultare:

a) il giorno e l'ora di inizio della missione;

b) la prevedibile durata;

c) il mezzo di trasporto da usare.

L'ora di rientro della missione è dichiarata dal dipendente nel rendiconto della missione.

Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente nella sede di servizio qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche di rientro, lo consenta e la località di missione non disti dalla sede di servizio più di 90 minuti di viaggio desumibili dagli orari ufficiali.

Ai fini della presente legge, per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.

Art. 3.

Indennità di missione

Le misure dell'indennità di trasferta, dovute ai dipendenti della Regione, comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio, sono stabilite, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, come segue:

a) dipendenti inseriti nei livelli funzionali VIII, VII, VI e V: lire 19.100;

b) dipendenti inseriti nei livelli funzionali IV, III, II e I: lire 14.000.

Per le ore residuali o per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione.

Le frazioni di ora inferiori ai 30 minuti sono trascurate, le altre sono arrotondate ad ora intera.

Per le missioni effettuate fuori del territorio nazionale il dipendente ha facoltà di chiedere la liquidazione delle diarie sulla base del decreto ministeriale 2 marzo 1976 e successive modificazioni.

A partire dal 1° gennaio 1979 la misura della indennità di trasferta sarà annualmente rideterminata con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, nel limite del 10 per cento in relazione all'indice rilevato per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale.

La rideterminazione di cui al comma precedente non può comunque superare l'incremento che annualmente fisserà il Ministero del tesoro per i dipendenti civili dello Stato.

L'indennità di trasferta non è dovuta quando la missione:

a) sia compiuta nella località di abituale dimora;

b) sia compiuta in località distante meno di dieci chilometri dalla sede di servizio;

c) si protragga, senza giustificato motivo, oltre le effettive esigenze di servizio;

d) sia svolta come normale servizio di istituto, nell'ambito della circoscrizione o zona, del personale di vigilanza o di custodia;

e) sia di durata inferiore alle quattro ore.

Art. 4.

Cessazione dell'indennità di missione

Il trattamento previsto dall'articolo precedente cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località.

Art. 5.

Rimborso della spesa dell'albergo

Ai dipendenti inviati in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di II categoria.

In tal caso le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.

Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall'amministrazione o da qualsiasi altro ente pubblico, l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta a un terzo.

Art. 6.

Mezzi di trasporto

I dipendenti in missione sono tenuti ad usare i mezzi di trasporto pubblico; ove l'uso dei servizi di pubblico trasporto non sia obiettivamente possibile o pregiudizievole o inconciliabile con il regolare espletamento delle funzioni per le quali sono stati inviati in missione, può essere autorizzato l'uso degli autoveicoli messi a disposizione degli uffici regionali.

Nel caso in cui non sia possibile far fronte alle richieste di trasporto con i predetti autoveicoli, i soggetti di cui all'art. 2 della presente legge possono autorizzare l'uso del mezzo di proprietà del dipendente.

L'uso del mezzo proprio può essere di norma autorizzato per le missioni da espletarsi nell'ambito territoriale dell'ufficio di competenza e comunque non oltre i limiti di quello regionale e, soltanto in casi eccezionali, per le missioni da espletarsi al di fuori del territorio regionale.

L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio viene rilasciata previa acquisizione di dichiarazione di esonero della Regione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo per danni a terzi o cose.

Al personale autorizzato a servirsi dell'automezzo proprio è rimborsata una somma pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, nonchè la spesa sostenuta per il pedaggio autostradale.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

In casi di comprovata necessità, i dipendenti inviati in missione possono essere autorizzati dai soggetti indicati nell'art. 2 della presente legge alla guida degli automezzi di servizio.

Art. 7.

Uso di particolari mezzi di trasporto

Qualora esigenze di servizio lo richiedano, i dipendenti che si recano in missione possono essere autorizzati ad usare il mezzo aereo o il vagone letto o la cuccetta.

L'autorizzazione nell'ambito delle rispettive competenze è disposta dai soggetti di cui all'art. 2 della presente legge.

Per l'uso dei mezzi aerei di linea, nei viaggi di servizio all'interno e all'estero, è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e assegno annuo pensionabile, moltiplicati per coefficiente 10, per i casi di morte o di invalidità permanente.

Art. 8.

Rimborso delle spese per i viaggi

Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati su mezzi di trasporto pubblico.

In aggiunta al rimborso di cui al comma precedente è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo; se il viaggio è compiuto in aereo tale indennità è ridotta al 5 per cento.

Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea, è corrisposta, a titolo di rimborso spesa, una indennità di L. 100 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a L. 150 a chilometro.

Le indennità di cui al comma precedente sono rideterminate annualmente ai sensi del quinto comma dell'art. 3 nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità di trasferta.

I rimborsi delle spese previste dall'art. 6 e dal presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori dall'ordinaria sede di servizio, anche se il personale non acquista titolo alla indennità di trasferta.

Art. 9.

Liquidazione delle indennità e dei rimborsi

Le indennità ed i rimborsi delle spese previste dalla presente legge sono liquidate dall'ufficio organizzazione e metodi esclusivamente su presentazione di apposita tabella, firmata dal dipendente e vistata dall'amministratore competente, completa della relativa documentazione.

In caso di missione di durata non inferiore a ventiquattro ore il presidente della giunta regionale o un suo delegato ed il presidente del consiglio regionale, per il rispettivo personale, possono, su richiesta dell'interessato, autorizzare la corresponsione allo stesso di un'anticipazione di importo pari all'ammontare delle spese di viaggio e ai due terzi dell'indennità di missione spettante.

L'ammontare delle anticipazioni è detratta in sede di liquidazione finale dei rimborsi ammessi.

Art. 10.

Responsabilità dei dipendenti inviati in missione

I dipendenti i quali, al fine di ritrarne un indebito vantaggio, sottoscrivono dichiarazioni in tutto od in parte non veritiere intorno alle missioni eseguite, rispondono, ad ogni effetto, anche disciplinare, delle dichiarazioni rese, ferma restando la responsabilità della vigilanza spettante a chi ha autorizzato la missione.

Art. 11.

Orario di lavoro

Per la valutazione della durata della missione in relazione all'orario di lavoro si fa rinvio all'art. 17 della legge regionale concernente disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario.

Al personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legato alla natura e alla entità dei compiti da svolgere.

Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in sede al raggiungimento dei limiti autorizzabili.

Art. 12.

Trattamento economico di trasferimento e prima sistemazione

Al dipendente che, a causa di trasferimento per esigenze di servizio ad altra sede che non corrisponda a quella di residenza ovvero di comando presso altro ente sito in diverso comune, disposto ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, trasferisca la propria abitazione nell'ambito territoriale della nuova sede di assegnazione, compete il rimborso delle spese sostenute e documentate:

a) per il trasloco dei mobili e delle masserizie, nella misura unica massima di L. 6.000 al quintale, fino ad un massimo di 40 quintali;

b) per il viaggio del dipendente e dei familiari a carico.

Al dipendente compete, oltre ai rimborsi di cui sopra, una indennità di prima sistemazione nella misura di L. 170.000.

Tale misura è aumentata di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente nel periodo in cui avviene il trasferimento.

Nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà compete il rimborso chilometrico nella stessa misura di cui al quinto comma dell'art. 5.

Art. 13.

Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali

Fino all'approvazione di nuove specifiche norme in materia, la misura dell'indennità di missione e dei rimborsi per spese di trasporto per i consiglieri regionali che si rechino in missione per lo svolgimento di compiti attinenti le funzioni pubbliche assegnate sono liquidate in base alle misure in vigore per i dipendenti dello Stato con qualifica di cui al punto 1) della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come risulta modificata dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Per i viaggi in aereo si applica la normativa di cui al precedente art. 7.

Art. 14.

Disposizioni finali e finanziarie

Per quanto non previsto dalla presente legge è fatto rinvio alla normativa di cui alle leggi 18 dicembre 1973, n. 836 e 26 luglio 1978, n. 417 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513.

Ai fini dell'attuazione della presente legge, per quanto concerne il personale dipendente, è autorizzata la maggiore spesa annua di lire 80 milioni a partire dall'anno 1978.

All'onere per l'anno 1979 sarà fatto fronte con la disponibilità dello stanziamento iscritto al cap. 300 del relativo bilancio e all'onere inerente all'anno 1978 con impinguamento dello stesso capitolo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto al cap. 6100.

Al bilancio di previsione dell'esercizio 1979 sono apportate, in conseguenza di quanto sopra disposto, le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 300	80.000.000	80.000.000
In diminuzione:		
Cap. 6100	80.000.000	80.000.000

Per gli oneri inerenti all'art. 13 si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti ai capitoli 10 e 150 dello stato di previsione di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 15 giugno 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 12 *dicembre* 1978 (*atto n.* 1075) *e in data maggio* 1979 (*atto n.* 1214) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 14 *giugno* 1979.

(6354)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 12 giugno 1979, n. 5.

Provvedimenti a favore delle persone sfrattate.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 15 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle famiglie rimaste senza tetto di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, sono equiparati gli sfrattati per urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori, qualora l'esecuzione del rilascio sia prevista entro il 30 aprile 1979, purché la famiglia sfrattata abbia i requisiti di carattere generale prescritti dalla legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, e non abbia un reddito superiore a quello fissato nell'art. 44 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, modificato dall'art. 6 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52.

Le famiglie di cui al primo comma, il cui reddito non superi il limite di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'art. 6-*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e che abbiano i requisiti di carattere generale prescritti dalla stessa legge possono presentare domanda entro il mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge e sono ammesse alle agevolazioni per l'acquisto di un'abitazione ai sensi delle lettere E1 ed E2 del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

Art. 2.

Nell'art. 2, primo comma, lettera *A*, n. 1, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, vengono soppresse le parole: «ed il loro prezzo non superi la spesa che l'istituto avrebbe sostenuto per una costruzione dello stesso tipo nella medesima zona su aree riservate all'edilizia abitativa agevolata».

Il secondo comma della suddetta lettera *A* è sostituito dal seguente:

«L'acquisto avviene in base ai criteri previsti per l'edilizia convenzionata di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1».

Art. 3.

Il secondo e terzo comma della lettera *K* del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dal seguente:

«Per i conduttori aventi i requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, il cui reddito annuo complessivo riferito alla somma dei redditi imputati al conduttore e alle altre persone con lui abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all'importo fissato dall'art. 44, il contributo corrisponde alla differenza tra l'equo canone, di cui al comma precedente, e la misura del canone dovuto dall'assegnatario in base all'applicazione dell'art. 14, terzo comma, della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, nel presupposto dell'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge».

Art. 4.

Nel primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, le parole «di cui alle lettere *B*, *C*, *E*, *F* e *G* dell'art. 2» sono sostituite dalle parole «di cui alle lettere *B*, *C*, *E1*, *E2*, *F*, *G*, *I* e *K* dell'art. 2».

Art. 5.

All'ultimo comma dell'art. 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, viene aggiunto quanto segue:

«A tal fine gli enti pubblici, ivi compresi quelli economici diversi da quelli considerati dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dall'art. 4-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modifiche nella legge 31 marzo 1979, n. 93, sono tenuti a comunicare alla provincia le abitazioni che si sono rese o che si rendano disponibili. Tale comunicazione deve avvenire entro un mese dalla data in cui si sia verificata la disponibilità o si sia determinata una scadenza certa entro la quale si preveda che si verifichi».

Art. 6.

La lettera *d*) del primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, viene sostituita dalla seguente:

«*d*) fruisca di un reddito complessivo familiare per almeno tre anni consecutivi superiore al limite di cui al primo comma dell'art. 44 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, aumentato del 20%».

Art. 7.

All'art. 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, viene aggiunto il seguente comma:

«Per capacità economica del nucleo familiare di cui al precedente terzo comma si intende la somma dei redditi imputati all'assegnatario stesso e alle persone con esso abitualmente conviventi».

Art. 8.

Il decreto di cui al primo comma dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modifiche nella legge 31 marzo 1979, n. 93, è comunicato all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata.

La commissione per l'assegnazione degli alloggi attribuisce, in sede di formazione della graduatoria, il punteggio previsto per il criterio di preferenza di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, anche se il decreto è comunicato oltre il termine di presentazione della domanda indicata nel bando di cui all'art. 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, e comunque prima della pubblicazione della graduatoria definitiva di cui all'art. 46 della citata legge provinciale.

Art. 9.

Il primo periodo del secondo comma dell'art. 19 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

«Il canone di locazione viene contrattato dall'istituto in base ai criteri previsti per l'edilizia convenzionata di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1».

Art. 10.

Al secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, viene aggiunto il seguente periodo:

«Per i periodi di prefinanziamento che superino i due anni il mutuatario, se appartiene alla fascia di reddito di cui ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'art. 6-*bis*, dovrà sostenere l'intero

interesse dovuto, rispettivamente, se appartiene alla fascia di reddito di cui al n. 1) del citato comma, corrispondere l'interesse ordinario praticato per i mutui fondiari».

Al quarto comma del citato art. 6 le parole «dalla data del provvedimento della concessione del mutuo o del contributo» vengono sostituite dalle parole «dalla data dell'entrata in ammortamento del mutuo».

Art. 11.

All'art. 18 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, viene aggiunto il seguente comma:

«Gli immobili compresi in aree non assoggettate alla formazione di un piano di recupero ai sensi dell'art. 10, terzo comma, possono essere acquistati dall'Istituto al fine di attuare gli interventi previsti all'art. 13, ivi compresa la completa demolizione e ricostruzione degli immobili stessi a scopo residenziale. Uguale facoltà di acquisto spetta all'istituto per gli immobili siti in zone di recupero anche prima che siano approvati i relativi piani di recupero».

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 35 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, viene sostituito dal seguente:

«Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai beneficiari di contributi provinciali rispetto ai quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato stipulato l'atto preliminare di mutuo o non sia stata trasmessa la documentazione tecnica all'ente mutuante. Coloro che hanno già stipulato il contratto preliminare di mutuo o per i quali sia stata trasmessa la documentazione tecnica possono peraltro chiedere l'aumento dell'importo ammesso a mutuo a norma dell'art. 7 della presente legge. Per l'applicazione del citato art. 7 resta fermo il limite di superficie utile come definito all'art. 32 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15».

Art. 13.

All'ultimo comma dell'art. 18 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, viene aggiunto quanto segue:

«Qualora le abitazioni siano ancora in fase di costruzione si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 2 della legge 22 febbraio 1973, n. 37».

Art. 14.
Norme transitorie

Fino alla costituzione in Bolzano della sezione autonoma dell'istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, il servizio per la concessione dei mutui di cui all'art. 6, primo comma, lettera *a*), della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, viene affidato ad un consorzio di aziende di credito a carattere provinciale.

Fino alla concreta attuazione del disposto del comma precedente, il Comitato edilizia residenziale è autorizzato a concedere ai beneficiari delle agevolazioni provinciali di cui al n. 1 del primo comma dell'art. 6-*bis* anticipazioni, secondo gli stati di avanzamento dei lavori o ad avvenuto acquisto, valendosi delle giacenze del fondo di rotazione di cui all'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni. Le anticipazioni sono concesse fino all'80% dell'importo del mutuo edilizio e rimborsate dalla sezione dell'istituto di credito fondiario ovvero dal consorzio bancario di cui al comma precedente all'atto della liquidazione del mutuo edilizio. Qualora il mutuo edilizio non venga perfezionato entro sei mesi dall'invito di perfezionare il contratto, l'anticipazione viene revocata e deve essere restituita, aumentata dell'interesse del 5%, in unica soluzione. Il beneficiario dell'anticipazione non può alienare o gravare tavolarmente l'alloggio stesso, salva l'iscrizione del diritto di ipoteca a garanzia del mutuo edilizio; gli atti compiuti in violazione di questa disposizione sono nulli di diritto. Per la restituzione coatta delle anticipazioni revocate si applica il regio decreto del 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 15.

Per gli edifici ammessi a contributo di cui alla lettera *F* dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e ricostruiti in posizione diversa da quella originaria, la dichiarazione autenticata, richiesta dal C.E.R. prima dell'entrata in vigore della presente legge, nella quale il proprietario si obbliga di demolire il vecchio edificio entro un congruo termine fissatogli, va annotata nel libro fondiario.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 12 giugno 1979

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(6355)

LEGGE PROVINCIALE 29 giugno 1979, **n. 6.**

Disposizioni per la formazione del bilancio per l'anno 1979 (Legge finanziaria).

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 29 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Maggiori spese

Le maggiori spese a carico del bilancio per l'anno 1979 per l'applicazione di leggi provinciali o regionali che demandano alla legge di bilancio la determinazione degli importi annualmente occorrenti per la loro esecuzione, sono autorizzate nella misura indicata nella allegata tabella *A*.

Sono altresì autorizzate per l'anno 1979, nella misura indicata nell'allegata tabella *B*, le maggiori spese che si rendono necessarie rispetto ai limiti prestabiliti per l'anno medesimo dalle relative norme sostanziali.

Art. 2.
Rifinanziamenti

Le spese per l'ulteriore esecuzione di leggi, i cui termini di applicazione siano scaduti o la cui portata finanziaria sia esaurita, sono rifinanziate a carico del bilancio per l'anno 1979 e autorizzate nella misura indicata nell'allegata tabella *C*.

Art. 3.
Servizi antincendi

E' autorizzata per l'anno 1979 l'integrazione con fondi provinciali delle spese per l'esercizio di funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, nella seguente misura:

lire 86 milioni, per l'assegnazione alla sezione provinciale della cassa regionale antincendi ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e

lire 100 milioni per contributi straordinari ai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2.

Art. 4.
Comitato provinciale prezzi

Per l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'attività del comitato provinciale per i prezzi, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, la giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione della camera di commercio di Bolzano ed a rimborsare alla medesima le eventuali spese sostenute, fino alla concorrenza dell'importo di lire 20 milioni all'anno.

Art. 5.
Indennità per viaggi di servizio ai membri della giunta provinciale

Il compenso forfettario per i viaggi di servizio nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, di cui al primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, è fissato in L. 100.000 mensili.

L'indennità giornaliera per i viaggi di servizio fuori del territorio regionale per ogni 24 ore o frazione superiore ad 8 ore, di cui al secondo comma dell'art. 3 della provinciale 5 settembre 1975, n. 50, è aumentato come segue:

a L. 40.000 per viaggi effettuati nel territorio nazionale;

a L. 50.000 per viaggi effettuati all'estero.

L'indennità di cui al quinto comma dell'art. 3 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, per i viaggi di servizio fuori del territorio della regione Trentino-Alto Adige di durata inferiore alle 8 ore è fissata in L. 12.000.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Art. 6.
Scuola in Friuli

Per la concessione di un contributo straordinario al comune di Malborghetto Valbruna (Udine) per la sistemazione, l'arredamento e l'attrezzatura della scuola materna ed elementare di Ugovizza, ricostruita dopo gli eventi sismici del 1976, è autorizzata a carico del bilancio per l'anno 1979 la spesa massima di lire 35 milioni

Art. 7.
Trasporti urbani

Per la concessione di contributi straordinari ad imprese concessionarie di autoservizi di trasporto pubblico urbano, è autorizzata per l'anno 1979 la spesa di lire 660 milioni, da erogare sulla base del disavanzo di esercizio dei servizi in concessione, quale risulta dal bilancio dell'ultimo esercizio chiuso, da redarsi secondo lo schema disposto dal competente assessore.

Ai fini della determinazione del disavanzo ammesso a contributo può essere tenuto conto delle quote annuali di ammortamento e dei fondi di accantonamento per le indennità di anzianità del personale, calcolati al minimo di quelle fiscalmente ammesse.

La giunta provinciale è autorizzata ad erogare congrui anticipi sulla base del deficit presunto, previa istruttoria dell'ufficio trasporti, salvo conguaglio sulle spettanze definitive ad avvenuto accertamento del disavanzo.

Art. 8.
Assistenza sanitaria

Fino a quando non saranno emanate le apposite leggi provinciali per l'attuazione della riforma sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i relativi stanziamenti nel bilancio per l'anno 1979 saranno iscritti sui capitoli afferenti le singole spese, come indicate nell'allegata tabella *D*, ed utilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 9.
Stanziamenti per l'industria e l'artigianato

I fondi per l'industria e l'artigianato assegnati dallo Stato per l'anno 1979, per complessive lire 39.427 milioni, sono utilizzati in misura di lire 12.000 milioni per spese nel settore dell'artigianato e per lire 27.427 milioni per interventi nel settore dell'industria.

Di tali mezzi, lire 4.427 milioni sono iscritti in bilancio sui capitoli di spesa per l'artigianato in forza delle vigenti disposizioni e lire 35.000 milioni sono accantonati nei fondi speciali di cui al successivo art. 10, per essere impiegati in base a successiva legge provinciale.

Art. 10.
Fondi speciali

Nelle allegate tabelle *E* ed *F* sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali del bilancio per l'anno 1979 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno medesimo.

Art. 11.
Copertura finanziaria

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della presente legge per l'importo complessivo di lire 164.937,2 milioni, nonchè dell'art. 5 per l'importo presunto di lire 12,8 milioni, e quindi per complessive lire 164.950 milioni si provvede con una corrispondente parte delle maggiori entrate iscritte nel bilancio per l'anno 1979 come segue:

per lire 47 785 milioni con la quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1978 applicata al bilancio 1979;

per lire 69.582,1 milioni, con le maggiori entrate del titolo II per compartecipazioni a tributi erariali;

e per lire 47.582,9 milioni, con l'utilizzo di parte delle maggiori entrate da assegnazioni statali su leggi di programma di cui al titolo III, categoria I.

Art. 12.
Modifica della legge provinciale 12 *agosto* 1951, *n.* 1

L'assistenza creditizia di cui alla legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, è estesa a tutte le imprese riconosciute artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 13.
Modifica della legge provinciale 14 *dicembre* 1974, *n.* 39

La prima parte dell'art. 14 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 39, è sostituita come segue:

« Possono usufruire dei benefici della presente legge le imprese che abbiano iniziato i lavori o effettuato gli acquisti in data non anteriore al 1° gennaio dell'anno in cui è stata presentata la relativa domanda »

Art. 14.
Accettazione domande per provvidenze in agricoltura

Le domande di contributo presentate ai sensi della legge provinciale 21 settembre 1973, n. 64: « Provvidenze in favore delle colture foraggere », che risultano inevase presso gli uffici competenti, possono essere esaminate d'ufficio per il finanziamento secondo le disposizioni di altre leggi provinciali.

L'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 11: « Emendamenti e ulteriore finanziamento della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1: « Interventi a favore dell'agricoltura » è soppresso Le domande presentate ai sensi della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, che alla data della pubblicazione della presente legge risultano inevase presso gli uffici competenti, possono essere esaminate per il loro finanziamento indipendentemente dalla data della loro presentazione.

Art. 15.
Aumento limite di spesa di cui all'art. 5
della legge provinciale 28 *agosto* 1976, *n.* 39

Il limite previsto dall'art. 5 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, concernente provvidenze per la realizzazione di impianti depurativi per il trattamento delle acque di rifiuto e dei relativi collettori principali, elevato con l'art. 3 della legge provinciale 13 giugno 1977, n. 15, a lire 800 milioni, è ulteriormente elevato a lire 1.000 milioni.

Art. 16.
Rinvio alla legge di bilancio

Gli stanziamenti occorrenti per l'attuazione delle spese in unica soluzione, previste dalle leggi indicate nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge, nonchè di quelle previste ai precedenti articoli 3 e 4, potranno essere stabiliti negli anni successivi con la legge di approvazione del bilancio, semprechè non eccedano gli importi autorizzati per l'anno 1979.

Art. 17.
Autorizzazione di spese per i lavori pubblici
per gli anni 1980 e 1981

La spesa per opere stradali di interesse provinciale ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 47, e dell'art. 19 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, autorizzata per l'anno 1979 nell'ammontare di lire 8.000 milioni, nonchè la spesa per opere di edilizia destinate a servizi istituzionali della provincia ai sensi dell'art. 18 della sopraindicata legge provinciale n. 27 del 1978, autorizzata per l'anno 1979 nell'ammontare di lire 20.570 milioni, sono autorizzate anche a carico degli esercizi finanziari 1980 e 1981 nella misura rispettivamente di lire 8.000 milioni e di lire 13.000 milioni.

Art. 18.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 29 giugno 1979

MAGNAGO

Visto: escl. art. 5, *il comm. del Governo per la prov.*: DE PRETIS

(Omissis).

LEGGE PROVINCIALE 29 giugno 1979, n. **7.**

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 29 *giugno* 1979)

(Omissis).

(6811)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1979, n. **21.**

Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori per consentire l'attuazione integrale del contratto nazionale di lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 22 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire l'attuazione integrale per l'anno 1979 del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri e dei lavoratori delle autolinee private, in vigore dal primo gennaio 1976, la regione Marche, entro i limiti di spesa autorizzati dal successivo art. 4, eroga alle imprese esercenti pubblici autoservizi di linea in concessione statale regionale e comunale un contributo per ogni dipendente, in relazione al servizio prestato nell'anno 1979, pari alla differenza tra il trattamento previsto dal nuovo contratto di lavoro e quello dei precedenti contratti ANAC e FENIT.

Il contributo è concesso sull'ammontare della spesa effettivamente sostenuto per il personale dell'azienda, rilevata dai libri paga e risultante da apposita dichiarazione redatta e giurata nei modi di legge dal legale rappresentante dell'azienda medesima.

Per ogni licenza di noleggio di rimessa per autobus di cui l'azienda risulta titolare viene detratta una quota pari a lire 1.700.000.

La giunta regionale ha facoltà di concedere alle aziende beneficiarie acconti trimestrali in relazione al periodo di esercizio già svolto.

Alle aziende che abbiano svolto nel 1978 meno di 100.000 chilometri complessivi la Regione eroga un contributo di L. 200/km., in luogo di quello previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Per i dipendenti assunti dopo il primo giugno 1979 il contributo regionale per la perequazione contrattuale viene corrisposto solamente nei casi in cui l'assunzione sia stata preventivamente autorizzata dalla Regione.

Art. 3.

Per ciascun agente che abbia cessato o cessi il servizio nel periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1979, alle imprese di cui all'art. 1 è inoltre concesso un contributo pari alla differenza tra il trattamento di buonuscita previsto dal nuovo contratto di lavoro e quello dei precedenti contratti ANAC e FENIT.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1979 la spesa di lire 2.800 milioni.

Al pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede con i fondi iscritti a carico del capitolo 1222212 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1979 con la denominazione « Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori per l'attuazione, per l'anno 1979, del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri e dei lavoratori delle autolinee private in vigore dal primo gennaio 1976 » con la dotazione di competenza e di cassa di lire 2.800 milioni.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione, per l'importo di lire 2.800 milioni, dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1700101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1979 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio recanti oneri di parte corrente concernenti le funzioni normali » - partita n. 5 - parte dell'elenco n. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 16 giugno 1979

MASSI

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1979, n. **22.**

Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo nazionale dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 22 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1978 la somma di L. 25.000 mensili prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 3 maggio 1977, n. 14, viene modificata nelle misure seguenti:

per la qualifica di dirigente L. 43.000 mensili;

per la qualifica di funzionario direttivo e istruttore lire 47.000 mensili;

per le restanti qualifiche regionali previste dall'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, L. 55.000 mensili.

Le somme di cui sopra sono attribuite anche, in luogo delle L. 25.000 previste dal terzo comma dell'articolo unico della legge regionale 3 maggio 1977, n. 14, ai fini della 13ª mensilità.

Gli importi di cui ai comma precedenti sono pensionabili e sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 2.

L'onere derivante dall'esecuzione della presente legge ammontante a complessive L. 550.000.000 è fronteggiato con lo stanziamento nel cap. 1100301 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1979.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 19 giugno 1979

MASSI

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1979, n. 23.

Norme per disciplinare la produzione di sementi di piante allogame.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 22 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche con la presente legge si propone di disciplinare la coltivazione delle piante portaseme allogame: cipolla, bietola, carota e crucifere, al fine di:

prevenire i danni derivanti da un insufficiente isolamento spaziale delle suddette coltivazioni;

favorire l'espansione di tali colture per la produzione delle sementi.

Art. 2.

I produttori sementieri e i coltivatori moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale piante allogame portaseme, elencate nella allegata tabella *A*, debbono presentare alla giunta regionale un programma di coltivazione nei termini fissati nella stessa tabella *A*.

Art. 3.

Il presidente della Regione con proprio decreto costituisce una commissione per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 4 presieduta dall'assessore all'agricoltura o dal responsabile del servizio agricoltura e così composta:

un rappresentante dell'ufficio interregionale dell'E.N.S.E. (Ente nazionale sementi elette) competente per territorio;

tre rappresentanti dei produttori sementieri di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, che operano nella Regione;

tre rappresentanti delle associazioni agricole di categoria maggiormente rappresentative;

due rappresentanti delle centrali regionali cooperative;

un rappresentante per ognuno degli ispettorati agrari provinciali;

uno sperimentatore esperto nel settore della moltiplicazione delle sementi.

I rappresentanti dei produttori sementieri, delle associazioni agricole, delle centrali cooperative sono nominati su designazione delle rispettive categorie.

Svolge le funzioni di segretario della commissione un funzionario dell'assessorato all'agricoltura esperto in materia.

La commissione resta in carica cinque anni e deve essere convocata entro trenta giorni dalla sua costituzione.

La commissione è strumento tecnico consultivo della giunta regionale in materia di moltiplicazione delle sementi.

Art. 4.

I compiti della commissione di cui all'art. 3 sono i seguenti:

proporre alla giunta regionale l'aggiornamento della tabella *A* allegata alla presente legge;

esaminare entro trenta giorni dai termini fissati dalla tabella *A* i programmi di coltivazione presentati alla giunta regionale;

formulare le prescrizioni per l'attuazione dei programmi di coltivazione onde evitare danni alle colture, precisando le distanze minime, le sottospecie, i gruppi di varietà e le varietà, ai sensi delle norme comunitarie e nazionali, e tenendo conto delle eventuali prescrizioni contrattuali;

stabilire eventualmente aree di preuso e ammettere nelle stesse aree la presenza di varietà, gruppi di varietà o sottospecie che non godono del diritto di preuso. Nel caso che la presenza contemporanea di diverse specie, sottospecie, gruppi di varietà e varietà diverse, previste nei programmi di coltivazione, sia motivo di danni per la produzione sementiera locale, la commissione ha facoltà di dare a suo giudizio insindacabile la priorità alla o alle colture di prevalente interesse per le zone di coltivazione. Sono da considerarsi di prevalente interesse quelle colture della stessa varietà, dello stesso gruppo di varietà o della stessa sottospecie che offrono nella loro globalità un maggior reddito;

ricevere segnalazioni circa l'esistenza di colture o piante inquinanti, che possano essere di nocumento ai programmi di moltiplicazione, da parte di produttori, di coltivatori, di moltiplicatori sementieri, di organizzazioni di categoria e sindacali e da chiunque ritenga di essere interessato alla coltivazione di piante allogame e disporre gli accertamenti del caso tramite gli uffici agricoli regionali, previa comunicazione agli interessati della data, dell'ora e del luogo in cui gli accertamenti stessi saranno effettuati.

Le indicazioni della commissione costituiscono parte integrante dei piani zonali di sviluppo agricolo e delle comunità montane.

Art. 5.

La giunta regionale, su conforme parere della commissione di cui all'art. 3, provvede a:

a) comunicare ai comuni interessati le prescrizioni e le decisioni sulle aree di preuso cui attenersi per l'attuazione dei programmi presentati. I comuni, salvo eventuali controdeduzioni, in riferimento all'ultimo comma dell'art. 4, da far pervenire alla giunta regionale entro i successivi quindici giorni, ne dispongono la pubblicazione all'albo pretorio;

b) comunicare agli interessati le prescrizioni e le decisioni di cui alla lettera *a*);

c) comunicare ai coltivatori moltiplicatori in proprio, ai produttori sementieri e a chiunque manda a seme o lascia andare a semi piante inquinanti, anche se spontanee, l'obbligo di eliminare, entro dieci giorni, le colture e le piante inquinanti che possono essere di nocumento ai programmi di moltiplicazione dandone contemporaneamente comunicazione ai sindaci dei comuni ove queste colture o piante sono ubicate;

d) aggiornare l'allegata tabella *A*.

Art. 6.

I comuni sono delegati ad accertare la violazione dell'obbligo di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente e a comminare una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 2.000.000 avendo riguardo alla gravità della violazione stessa.

I comuni sono altresì delegati ad accertare la mancata presentazione del programma di cui all'art. 2 della presente legge nei termini indicati dall'allegata tabella *A*, da parte dei produttori sementieri e dei coltivatori moltiplicatori in proprio che coltivano nell'ambito del territorio regionale le piante allogame di cui all'art. 1, e a comminare una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 5.000.000.

Per l'applicazione delle sanzioni e la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, in attesa dell'entrata in vigore della legge regionale che detta la generale disciplina per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, si osservano le norme contenute nella legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 7.

Ai componenti la commissione prevista dal precedente art. 3, estranei alla amministrazione regionale, è corrisposta, per ogni seduta, una indennità di presenza pari al compenso spettante,

per ogni seduta, ai membri elettivi componenti il comitato regionale di controllo e le sue sezioni speciali ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 13 aprile 1973, n. 7, nonché, per i residenti in comune diverso da quello ove svolge l'attività la commissione, il rimborso spese sostenuto per partecipare alle sedute nella misura di L. 100 per chilometro.

Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di lire 5 milioni; l'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte, per l'anno 1979, a carico del cap. 1101715 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione « Spese per il funzionamento della commissione per la disciplina della produzione di sementi di piante allogame » e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 5 milioni e, per gli anni successivi, a carico del capitolo corrispondente; la spesa predetta è dichiarata obbligatoria.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione di competenza e di cassa del cap. 1700201 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine ».

TABELLA *A*

ELENCO DELLE SPECIE ALLOGAME
ALLEGATO ALLA PRESENTE LEGGE

Specie	Termine ultimo per la presentazione del programma annuale di coltivazione di specie allogame
Bietola	30 agosto

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 20 giugno 1979

MASSI

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1979, n. 24.
Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del 22 giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che venga disciplinata organicamente la materia della caccia, in attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio sono delegate alle province secondo le modalità previste dalla presente legge.

Art. 2.

L'esercizio venatorio è subordinato al possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio.

L'attestato di abilitazione è rilasciato a seguito di esame sostenuto innanzi alla commissione prevista dal successivo articolo 5.

Il richiedente l'abilitazione all'esercizio venatorio deve presentare domanda in carta legale all'amministrazione provinciale nel cui territorio risiede corredata dai seguenti documenti:

certificato di residenza;

certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

L'attestato di abilitazione è rilasciato su modello, edito dalla giunta regionale, conforme a quello allegato alla presente legge contenente i seguenti dati: cognome e nome del titolare, data e luogo di nascita, indirizzo.

L'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio è rilasciato dall'amministrazione provinciale competente per territorio ed è condizione indispensabile, unitamente alla ricevuta di versamento delle tasse di cui al successivo art. 6, per ottenere la licenza di porto d'armi per uso di caccia.

Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

L'esercizio venatorio è subordinato al possesso di un documento attestante la stipulazione del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per un minimo di lire 80.000.000 per ogni sinistro, con il limite di L. 20.000.000 per ogni persona danneggiata e di L. 5.000.000 per danni ad animali o cose.

L'esercizio venatorio è altresì subordinato al possesso di un tesserino rilasciato gratuitamente e annualmente ai sensi della legge regionale relativa al calendario venatorio dell'anno cui si riferisce.

I minori degli anni diciotto possono sostenere l'esame di abilitazione di cui al primo comma del presente articolo sessanta giorni prima del compimento del diciottesimo anno di età.

Art. 3.

L'esame di abilitazione all'esercizio venatorio deve in particolare riguardare le sotto elencate materie:

legislazione venatoria: nozioni sul calendario venatorio e sulle forme di esercizio della caccia; definizione di selvaggina stanziale e di selvaggina migratoria; elenco della selvaggina stanziale protetta; limitazione all'esercizio venatorio rispetto ai tempi e luoghi, mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia; appostamenti di caccia; divieto di detenzione e vendita di fauna selvatica; nozioni sulle licenze di caccia (rilascio e rinnovo delle licenze, validità e assicurazione per responsabilità civile); forme di partecipazione democratica alle attività venatorie e per il riequilibrio faunistico del territorio; zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione della fauna e organismi di gestione; zona faunistica delle Alpi; agenti di vigilanza, loro compiti e poteri, custodia e addestramento dei cani; organi preposti all'amministrazione della caccia; sanzioni amministrative e relative procedure;

zoologia applicata alla caccia: concetto elementare di equilibrio della natura, correlazione tra selvaggina e ambiente; animali che sono esclusi dal novero della selvaggina e termini di legge; conoscenza della selvaggina appartenente alla fauna stanziale e migratoria; riconoscimento dei mammiferi e degli uccelli oggetto di caccia;

tutela e produzione della selvaggina, tutela della natura e princìpi di salvaguardia delle colture agricole: cenni sui rapporti fra la selvaggina, l'agricoltura e la caccia; tecniche di protezione e di ripopolamento della selvaggina e mezzi per realizzarli; salvaguardia dell'ambiente naturale; prevenzione dei danni derivanti alle colture agricole dall'esercizio venatorio; norme di comportamento per la prevenzione degli incendi;

armi e munizioni da caccia e loro uso: nozioni generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia; uso delle armi durante l'esercizio venatorio; nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da osservare nel maneggio delle armi; prevenzione degli incidenti contro la propria persona nonché nei confronti di altre persone.

Art. 4.

L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame di abilitazione deve sostenere una prova preliminare rispondendo per iscritto a un questionario contenente 15 domande. A ogni domanda corrispondono 3 risposte. Il candidato deve indicare quella esatta.

In presenza di tre errori commessi dal candidato, lo stesso è rinviato ad altra sessione e riammesso alla prova scritta, trascorsi almeno tre mesi da quella precedente.

Il candidato che ha superato la prova preliminare è sottoposto all'esame di abilitazione costituito da una prova teorica e da una prova pratica.

L'aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso dell'esame, in forma di colloquio, di conoscere le materie del programma di cui al precedente articolo.

Superata positivamente la prova teorica, il candidato viene sottoposto a una prova pratica sulle armi, comprendente lo smontaggio, il montaggio e l'uso di un fucile da caccia.

La commissione di cui al seguente art. 5 esprime la propria valutazione collegiale con il giudizio di: « idonei » oppure « non idoneo ».

Il provvedimento contenente il giudizio della commissione è definitivo.

Il questionario di cui al primo comma del presente articolo è edito dalla giunta regionale.

Il candidato valutato « non idoneo » può presentare domanda di riammissione all'esame, trascorsi tre mesi dalla data dell'esame già sostenuto.

Il candidato giudicato « non idoneo » per due volte, trascorsi almeno tre mesi, può ripresentare domanda ed è tenuto a produrre di nuovo la documentazione prescritta dal precedente articolo 2.

Art. 5.

La commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio è nominata in ogni provincia dal consiglio provinciale e ha sede presso la medesima amministrazione.

La commissione è composta da:

un presidente;
quattro esperti nelle materie di cui all'art. 3;
due esperti supplenti.

Funge da segretario il responsabile dell'ufficio della provincia competente in materia di caccia.

La commissione di cui al precedente comma dura in carica fino al rinnovo del consiglio provinciale.

In caso di dimissioni, di revoca e comunque di vacanza di posto, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del membro sostituito.

Il presidente della commissione può convocare la stessa sino alla nomina della nuova commissione per l'esame delle domande giacenti.

Ai componenti della commissione viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, una indennità fissata dalla giunta provinciale e comunque non superiore a L. 15.000.

Il presidente può convocare la commissione anche presso sedi diverse.

Per la validità dell'esame è obbligatoria la presenza di un esperto per ogni materia di esame.

Fino a quando non saranno nominate le commissioni di cui al presente articolo, quelle attualmente in carica continueranno nell'espletamento delle proprie competenze, osservando le disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, è dovuta, ai sensi dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, una tassa di abilitazione nella misura appresso indicata:

	Tassa di rilascio	Tassa di rinnovo annuale
a) con fucile a un colpo con falchi e arco	10.000	10.000
b) con fucile a due colpi	14.000	14.000
c) con fucile a più di due colpi	18.000	18.000

La tassa di rinnovo annuale non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Il versamento annuale ha validità di un anno a decorrere dalla data di versamento ed è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria della regione Marche.

In corrispondenza dell'accertamento delle entrate di cui ai comma precedenti, somme di pari importo, saranno iscritte a carico del correlativo capitolo che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la denominazione « Spese per l'incremento e il riequilibrio delle specie selvatiche, per la ricerca scientifica, per la salvaguardia dell'ambiente, per l'organizzazione della vigilanza, per lo sviluppo delle attività tecnico-amministrative e sportive nonché per promuovere l'educazione sportiva e faunistica delle popolazioni e dei cacciatori, per il risanamento dei danni alle colture nonché per le attività delle associazioni venatorie e in direzione degli obiettivi sopra indicati ».

Art. 7.

Presso le amministrazioni provinciali è tenuto un registro dei titolari dell'abilitazione all'esercizio venatorio, debitamente numerato, timbrato e firmato dai rispettivi presidenti.

Nel registro di cui al comma precedente sono riportati i dati contenuti nell'attestato di abilitazione.

Le amministrazioni provinciali sono tenute a comunicare alla giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero delle abilitazioni rilasciate.

Art 8.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai titolari delle licenze di caccia rilasciate a norma delle leggi di pubblica sicurezza anteriormente all'entrata in vigore della presente legge fatto salvo il pagamento delle tasse di rinnovo annuale di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

Ai sensi del quinto comma dell'art. 59 dello statuto, su proposta della giunta regionale, approvata dalla competente commissione consiliare, il presidente della giunta emana le direttive generali cui si devono attenere gli enti delegati.

La funzione di vigilanza spetta alla giunta regionale.

Nei casi di accertata inerzia degli enti delegati, per ciò che attiene ad atti obbligatori sottoposti a termini perentori o provvisti di scadenze essenziali derivanti dalla natura degli interventi oggetto di delega, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 giugno 1979

MASSI

(*Omissis*).

(6810)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792360)